REGOLAMENTO (CEE) N. 606/72 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1599/71 per quanto riguarda l'entrata in applicazione delle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/71 [2], in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/71 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2830/71 [4], ha fissato le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto ; che l'articolo 4 di tale regolamento prevede l'applicazione di dette condizioni supplementari a decorrere dal 1° aprile 1972 ; che i contatti che è necessario prendere con i paesi terzi esportatori di vino verso la Comunità rendono impossibile il rispetto di tale data e che è pertanto opportuno fissare una data più tardiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 1° aprile 1972 di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1599/71 è sostituita da quella del 1° luglio 1972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.
(4) GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 66.